

dei dati che in esso confluiranno e, contestualmente, a quelli periferici operanti sul territorio, per indirizzarne l'attività, coniugando le esigenze di vigilanza centralizzata con quelle di intervento mirato sul territorio.

A questo fine si stanno definendo i necessari interventi per assicurare la piena funzionalità dell'unità operativa che, nell'ambito del I Reparto-Investigazioni Preventive della DIA, sarà preposta a svolgere un'attività di monitoraggio e di controllo degli appalti relativi alle cosiddette "grandi opere", avvalendosi del collegamento con una rilevante serie di banche dati centrali e del supporto informativo offerto dagli Uffici Territoriali del Governo e dagli organismi centrali e territoriali delle Forze di polizia.

In tale prospettiva, la struttura preposta opererà secondo le consolidate procedure da tempo sperimentate dalla DIA in tema di controllo degli appalti dell'Alta Velocità ferroviaria e di altre opere di rilevante impegno, con il concorso dei Servizi centrali delle tre Forze di polizia.

Al fine di assicurare un tempestivo raccordo info-operativo con gli Uffici Territoriali del Governo competenti, è in corso di ultimazione - in ossequio alla previsione contenuta nell'art.5, comma 4 del recente decreto interministeriale - un sistema informatico che consente a tutti i Prefetti di interloquire con l'"Osservatorio" secondo modalità, schemi e procedure di comunicazione comuni, supportando l'attività dei neoistituiti Gruppi Interforze.

In tal caso le esigenze di connessione telematica verranno pienamente soddisfatte attraverso il ricorso a moderne tecnologie web, in un contesto di massima sicurezza previa cifratura dei dati trasmessi.

Anche in tale contesto è stata messa a frutto la specifica esperienza acquisita dalla DIA con il progetto “Gestione Informatizzata dei Grandi Appalti”, realizzato per far fronte alle esigenze di rilevamento e di elaborazione dei dati presso i cantieri impegnati nei lavori di ammodernamento dell’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.

Adottando i moduli operativi già positivamente collaudati, il software sarà in grado di soddisfare le seguenti necessità:

- archiviazione di tutti i dati provenienti dai rilevamenti effettuati presso i cantieri dai Gruppi Interforze, in un contesto di massima sicurezza;
- archiviazione di tutte le informazioni derivanti dalla consultazione di altre banche dati già operative ed inerenti alle ditte o società interessate, nonchè alle persone fisiche loro collegate a vario titolo;
- mettere in relazione, tramite “query” anche complesse, tutte le informazioni ottenute in modo tale da poter effettuare “incroci relazionali” tra diverse persone fisiche e giuridiche, comprese quelle interessate alle forniture di servizi ed ai subappalti;
- effettuare ricerche mirate o generiche su ogni informazione precedentemente archiviata.

Allo stesso fine di realizzare un efficiente sistema di collegamento informatico, sono state rese operative le intese tecniche raggiunte

nell'ultimo scorso del decorso anno con l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici per disporre di un collegamento con la banca dati della stessa Autorità.

Analoghe intese sono inoltre in corso di perfezionamento con l'ANAS per la realizzazione di un collegamento telematico con quella banca dati.

Sono stati, inoltre, avviati contatti con il Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di predisporre uno studio tecnico per l'attuazione dell'interconnessione informatica con quel Servizio, in relazione a quanto previsto dal decreto interministeriale.

Per completezza di informazione, va infine menzionato, sul fronte delle iniziative di carattere progettuale della DIA nello specifico settore dei pubblici appalti, l'impegno profuso per la realizzazione, in ossequio delle direttive impartite dal Capo della Polizia-Direttore Generale della P.S. nel luglio 2002, del progetto "Osservatorio provinciale degli appalti", finanziato con il Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" ed analiticamente illustrato nella Relazione relativa al secondo semestre del decorso anno.

In tale ambito è proseguita l'attività della DIA, con il supporto dell'apposito Gruppo di Lavoro interdipartimentale che, composto da Funzionari della stessa Direzione e da rappresentanti delle competenti articolazioni del Dipartimento della P.S. e del Dipartimento Affari Interni e Territoriali, ha assicurato la congiunta valutazione degli

aspetti maggiormente significativi del progetto ed una compiuta circolarità informativa tra gli Uffici interessati.


Nel decorso mese di marzo l' A.I.P.A., interessata al fine di acquisirne il parere, necessario alla prosecuzione del Progetto e preventivo all'inizio dell'iter contrattuale, ha emesso un parere favorevole, a condizione che venga preventivamente esperita una serie di adempimenti, in ordine ai quali sono in corso, da parte dei competenti Uffici, le necessarie iniziative.

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

1. Generalità sulle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione vengono introdotte nel nostro ordinamento come misure di carattere personale, trovando fondamento nel combinato disposto delle leggi n.1423 del 27 dicembre 1956 e n.575 del 31 maggio 1965, quest'ultima specificamente rivolta al contrasto del fenomeno mafioso

Nondimeno è ben noto il successivo travaglio politico e legislativo che ha portato il legislatore del 1982 ad individuare, quali strumenti innovativi nella lotta al crimine organizzato, le c.d. misure di prevenzione a carattere patrimoniale. Queste ultime consistono nel sequestro e nella confisca dei beni, il cui valore risulti sproporzionato



rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero qualora sussistano sufficienti indizi che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Attraverso tali misure le organizzazioni criminali, oltre ad essere aggredite sul fronte “militare”, con l’individuazione e l’arresto dei loro affiliati, vengono depauperate con il sequestro dei patrimoni e delle disponibilità finanziarie.

In tal senso può, pertanto, ben dirsi che la legge n. 646 del 13 settembre 1982 abbia segnato una svolta assolutamente radicale nella disciplina della materia, orientando la lotta alla “criminalità organizzata” verso la ricerca, individuazione, sequestro e confisca - a prescindere ed indipendentemente dal processo penale - dei patrimoni criminali.

Tali patrimoni infatti non solo risultano utili al sostentamento dell’organizzazione, ma attraverso la loro reintroduzione nell’economia legale, la condizionano ed inquinano, creando distorsioni nei delicati equilibri di mercato.

La nuova strategia di contrasto risulta ulteriormente rafforzata:

- dall’ introduzione nel codice penale dell’art. 416 bis, che ha definito il concetto di associazione mafiosa;
- dall’istituzione della figura dell’Alto Commissario, con funzioni di coordinamento nella lotta contro la delinquenza mafiosa e poteri di richiesta di informazioni ed accesso presso pubbliche amministrazioni, istituti di credito, intermediari finanziari etc..

Con l’istituzione della DIA, organismo di innovativa concezione che per taluni aspetti è subentrato nelle funzioni del citato Ufficio dell’Alto Commissario, sono state istituzionalizzate forme di sinergia delle cosiddette investigazioni preventive con quelle giudiziarie, in modo da favorire un positivo processo osmotico tra i due versanti di intervento.

In questa prospettiva, come è risultata valorizzata l’attività di investigazione preventiva, le cui risultanze - capaci di fornire una lettura globale dei fenomeni mafiosi e di prefigurare le loro linee evolutive - hanno potuto orientare l’azione di indagine giudiziaria, così le investigazioni preventive hanno potuto vantaggiarsi degli esiti delle attività giudiziarie.

In tale contesto, è stata quindi esaltata anche l'azione informativa diretta a colpire, tramite le misure di prevenzione, i patrimoni mafiosi.

2. Natura e procedimento

Le misure di prevenzione patrimoniali che si distinguono in sequestro e confisca di beni, hanno natura accessoria rispetto a quelle personali e operano in totale autonomia rispetto al procedimento penale eventualmente instaurato, tanto da consentire l'assoggettabilità di un medesimo bene sia al sequestro penale che a quello di prevenzione.

Il presupposto del provvedimento di sequestro è la disponibilità da parte dell'indiziato o dei soggetti allo stesso collegati, di beni il cui valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato od alla attività economica svolta, ovvero la sussistenza di indizi circa il carattere illecito della loro provenienza.

L'autorità competente ad emettere tali provvedimenti è il Tribunale del luogo di dimora del soggetto, mentre il potere propositivo spetta in via ordinaria al Questore e al Procuratore della Repubblica territorialmente competenti e, per i soggetti indiziati di appartenere alle organizzazioni di tipo mafioso, al Direttore della DIA.

Il procedimento di prevenzione consiste in una sequenza di atti finalizzati all'applicazione dei provvedimenti. Il carattere giurisdizionale emerge da una serie di garanzie tipiche del processo penale:

- i tre gradi di giudizio;
- la posizione di terzietà del Giudice competente;
- l'attuazione del contradditorio e l'esercizio del diritto alla difesa durante il procedimento.

Il procedimento è contraddistinto da tre fasi:

- le indagini di natura patrimoniale che sono disposte dal Procuratore della Repubblica, dal Questore e dal Direttore della DIA e sono eseguite dalla Guardia di Finanza o dalla Polizia Giudiziaria in genere. Tali indagini hanno per oggetto il reddito, il tenore di vita, l'origine e l'entità del patrimonio, e devono essere svolte nei confronti dell'indiziato, del coniuge, dei figli, dei conviventi nell'ultimo quinquennio, nonché delle persone fisiche o giuridiche del cui patrimonio l'indiziato risulti poter disporre in tutto o in parte direttamente o indirettamente;
- l'emanazione da parte del Tribunale del provvedimento di sequestro dei beni direttamente o indirettamente nella disponibilità dell'indiziato, qualora, come già sopra esposto, si riscontri una sperequazione fra questi e i redditi dichiarati o, comunque, se si abbia motivo di ritenere che i beni posseduti siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego;
- la decisione finalizzata alla emanazione del provvedimento definitivo della confisca dei beni.

3. Azione di contrasto della DIA

Occorre preliminarmente illustrare e soffermarsi brevemente sulle modalità e conseguenze socio-economiche dell'immissione di capitali criminali nell'economia legale.

Le organizzazioni criminali hanno unito alle note forme di reinvestimento dei capitali illeciti - acquisizione di beni immobili o di attività imprenditoriali - più sofisticate metodologie, ricorrendo a prestanome estranei alla cerchia familiare ed occultando i movimenti di

denaro con i più sottili accorgimenti finanziari-commerciali-tributari, ed inserendosi nei processi di ristrutturazione capitalistica che hanno trasformato il ruolo della finanza e della grande impresa negli ultimi decenni.

Dalle investigazioni si è potuto accertare, ad esempio, che la criminalità organizzata ha posto in essere operazioni quali:

- acquisto di titoli di stato tramite operatori esteri coperti dalla non nominatività dei titoli stessi;
- inserimento in società in temporanea difficoltà economica attraverso prestiti usurari;
- acquisto frazionato di titoli al di sotto dei limiti di obbligatorietà per le comunicazioni agli organi di vigilanza;
- creazione di società di leasing che emettono ed utilizzano fatture relative a canoni di locazione finanziaria fittizi;
- creazione di società finanziarie dediti ai prestiti al consumo, alle transazioni finanziarie effettuate tramite sistemi telematici (c.d. bonifici elettronici).

E' noto, inoltre, che l'associazione criminale tende ad inserirsi nei settori a più ampia redditività prediligendo la costituzione di società:

- di import-export, che consentono ulteriori possibilità di attività illecite, quale contrabbando di merci ad alta incidenza fiscale, e di intervenire agevolmente nelle dinamiche del commercio internazionale;
- operanti nel campo degli appalti di opere pubbliche, facilmente acquisiti con l'impiego di forme di intimidazione nei confronti della concorrenza, ovvero ricorrendo ad attività di corruttela occasionale o sistematica, oppure con il sistema dei subappalti ottenuti grazie a metodologie operative mafiose;

- di commercio all'ingrosso o costituite ad hoc, per acquisire indebitamente contributi erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea per lo sviluppo di settori in crisi ovvero per l'incentivazione di attività industriali in zone economicamente depresse;
- di intermediazione finanziaria in modo da penetrare più agevolmente nei circuiti economici internazionali sia attraverso la costituzione diretta delle aziende fiduciarie sia condizionando l'attività di banche di rilievo provinciale e/o regionale, mediante il coinvolgimento di grandi masse di denaro liquido ovvero infiltrandovi elementi di fiducia.

Tali condotte possono incidere nel mercato con possibili conseguenti alterazioni della libera concorrenza.

L'attività preventiva della DIA si è decisamente orientata all'aggressione dei patrimoni criminali illecitamente acquisiti, dando notevole impulso alle indagini patrimoniali, in linea con quanto previsto dall'art. 23 bis della legge 646/82, che dispone “*quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto 416 bis codice penale ... il Pubblico Ministero ne da senza ritardo comunicazione al Procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ...*”.

Tale disposizione, quindi, prevede un sistematico e contestuale impiego di entrambi gli strumenti (c.d. doppio binario).

A tal fine sono state standardizzate apposite procedure operative che si sostanziano in:

- **mappatura** per area di influenza delle famiglie caratterizzanti localmente la criminalità organizzata, con particolare riferimento a quelle di tipo mafioso;
- **indagini anagrafiche e sui precedenti di polizia e giudiziari** intese ad individuare affiliati e fiancheggiatori dei sodalizi;
- **controllo delle attività** svolte dai soggetti così individuati, per verificarne la presenza nell'ambito delle attività economiche considerate localmente “a rischio”, per il rilevamento di segnali di infiltrazione della criminalità di tipo mafioso;
- **accertamenti economici**, di primo momento, per raccogliere dati ed elementi relativi alle attività economiche facenti capo alle persone o ai gruppi individuati;
- **avvio di mirate indagini patrimoniali** sulla scorta degli elementi raccolti e della analisi eseguita.

La metodologia operativa della DIA nelle indagini patrimoniali, finalizzata come già detto all'individuazione e successiva neutralizzazione dei patrimoni mafiosi, prevede:

- **accertamenti patrimoniali** finalizzati ad acquisire informazioni sulla titolarità dei cespiti immobiliari e mobiliari, presso i seguenti uffici:
 - Agenzie del Territorio;
 - Comuni ;
 - A.C.I.,
 - Capitanerie di porto;
 - Pubblico Registro Automobilistico;
 - Conservatorie dei R.R.I.I.;
 - Agenzie delle Entrate ;
 - Enel;
 - Telecom Italia ed altri gestori di telefonia ;
 - Motorizzazione Civile;
 - U.N.I.R.E.;

- Camere di Commercio;
 - Ministero dei Trasporti;
 - INPS o INPDAP;
 - Comandi Arma Carabinieri competenti per località sedi di case da gioco;
- **accertamenti finanziari**, finalizzati ad acquisire informazioni circa la titolarità di rapporti intrattenuti nell'alveo del circuito creditizio/finanziario :
- Istituti di credito;
 - Agenzie Banco Posta;
 - Finanziarie;
 - Fiduciarie;
 - S.I.M. ed altri intermediari;
 - Schedario Generale dei titoli azionari;
 - Accertamento di eventuali contributi e/o finanziamenti concessi da Enti Pubblici, Regioni, Stato, Unione Europea.

Occorre rilevare che l'attività connessa agli accertamenti patrimoniali e finanziari è similare a quella posta in essere per contrastare il fenomeno del riciclaggio. In tale ambito, in ausilio agli organi investigativi operano, nel sistema finanziario, i seguenti Enti:

- Banca D'Italia per le istituzioni creditizie;
- Consob per S.I.M.;
- ISVAP per le Compagnie di Assicurazioni;
- Ministero dell'Industria per le società Fiduciarie.

Inoltre, nel settore in esame, si rivela fondamentale l'attività ispettiva eseguita dall'U.I.C. che si concretizza anche con segnalazioni per **“operazioni sospette”**.

È presumibile che questo strumento nel tempo consentirà il raggiungimento di importanti e proficui obiettivi.

Costante è il raccordo fra la Direzione e le sue articolazioni periferiche talché è stato possibile segnalare molteplici soggetti che, sebbene sottoposti a misure di prevenzione personali, non erano stati patrimonialmente attenzionati.

Da ultimo, si segnala che sono state intraprese iniziative volte ad affinare e snellire le tecniche investigative, impartendo disposizioni per:

- utilizzare più frequentemente lo strumento delle intercettazioni preventive, onde disvelare il livello di pericolosità dei clan, i rapporti tra gli appartenenti all'organizzazione e di questi con terzi ;
- snellire le attività di indagini patrimoniali e bancarie procedendo *prima facie* con accertamenti mirati e privilegiando le aree di insistenza dei soggetti attenzionati e solo successivamente, se necessario, estenderle in ambiti più ampi –nazionale e/o estero–;
- porre in essere, raccordandosi opportunamente con le Questure, una più incisiva azione di monitoraggio delle cessioni commerciali, delle partecipazioni nelle società di capitali e dei trasferimenti di proprietà dei suoli, utilizzando a tale scopo la legge 310/93 (c.d. legge Mancino) in forza della quale i notai devono comunicare alla predetta Autorità l'avvenuta transazione.

4. Proposte di modifica normativa

Le misure di prevenzione, come già detto, costituiscono strumento privilegiato e momento fondamentale per l'aggressione alle organizzazioni criminali ed ai loro patrimoni, suscettibili di impieghi *contra legem*, ma anche di utilizzo nei sistemi finanziari con evidenti

effetti distorsivi - concorrenza sleale, acquisizione di beni e società al di fuori delle regole del mercato, ecc..

L'azione quotidiana di contrasto ha trovato alcuni limiti oltre che per gli ostacoli di natura tecnica che le organizzazioni criminali pongono alle attività investigative e repressive anche per alcune lacune legislative ed interpretazioni normative talvolta eccessivamente restrittive.

Le proposte, che in questa sede si intendono presentare a compendio di una decennale esperienza nel settore, possono così indicarsi :

- **emanazione di un Testo Unico in materia.** Nell'arco dell'ultimo ventennio la possibilità di aggredire i patrimoni illecitamente costituiti si è estesa man mano dai soggetti a cui sono ascrivibili le fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione per delinquere di stampo mafioso) e quella di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e, poi, ai soggetti indicati ai n. 1 e 2 del I comma dell'art.1 della legge n.1423/56 (coloro che debba ritenersi siano abitualmente dediti a traffici delittuosi e coloro che debba ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, coi proventi di attività delittuose), fino ad arrivare a coloro per i quali sono configurabili i reati previsti dagli art. 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 644 (usura), 648 bis (riciclaggio), 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale ed il reato di contrabbando.

Tuttavia esistono altre fattispecie delittuose che appaiono idonee a generare ed accumulare ricchezza illecita, quali ad esempio l'associazione finalizzata al contrabbando, il reato di cui all'art. 12 quinques della legge n.356/92 (trasferimento fraudolento di valori) ed altri reati in materia di stupefacenti.

Sarebbe pertanto opportuno:

- estendere anche a tali reati la possibilità di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati mediante la predisposizione di proposte per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
- rafforzare il presupposto legislativo imponendo l'applicazione di misure di prevenzione in presenza di soli indizi purché questi conducano a un giudizio di certezza sul fatto. Il procedimento di prevenzione, così come ha più volte ribadito la Corte di Cassazione, ha come presupposto la pericolosità del soggetto e tale giudizio si fonda su elementi dotati di minore efficacia probatoria di quelli che riguardano il procedimento penale senza che essi tuttavia rimangano a livello di sospetti, congetture e illazioni.

Ecco il motivo per cui si ritiene opportuno che l'intera materia sia disciplinata in un Testo Unico;

- **proponibilità di misure patrimoniali disgiunte da quelle personali.** Nella vigente normativa antimafia il patrimonio illecitamente costituito può essere aggredito solo ed unicamente in via congiunta con l'emergere dell'aspetto soggettivo legato al concetto di pericolosità sociale richiesto per l'applicazione della misura di prevenzione personale.

In assenza di ciò, salvo che non ci si trovi nella condizione di un procedimento già avviato connesso ad un pregressa sottoposizione a misura personale, non è consentito l'utilizzo della misura patrimoniale del sequestro e della confisca, ossia di quei provvedimenti ablativi che recedono rispettivamente in via temporanea e definitiva il rapporto di titolarità di beni.

E' quindi di fondamentale importanza, nel futuro scenario dell'antimafia, poter colpire ed incidere su patrimoni illeciti a prescindere dalla personalità dei loro detentori;


- **estensibilità delle misure patrimoniali agli eredi.** Occorre ammettere l'applicabilità delle misure patrimoniali agli eredi, in caso di decesso dell'originario intestatario dei beni, sia perché permane l'illecita costituzione del cespite ab origine sia per gli effetti distorsivi nel circuito economico legale;
- **estensione dei poteri attribuiti al Direttore della DIA.** Si propone di attribuire al Direttore della DIA il potere propositivo nei confronti di quei soggetti cui viene contestata l'aggravante di cui all'art.7 del D.L. 152/91, convertito nella Legge 203/91, ossia per l'essersi avvalsi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p. ovvero per aver favorito l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (416 bis c.p.) . Ciò potrebbe costituire un ulteriore strumento finalizzato a contrastare il fenomeno mafioso, potendo incidere anche nella fascia dei cosiddetti fiancheggiatori, da sempre nell'orbita delle organizzazioni mafiose;
- **modifica legislativa dell'art.10 della legge 575/65** nel senso di una espressa estensione degli effetti della decadenza da licenze, autorizzazioni, ecc. anche nei confronti dei congiunti dell'indiziato di mafia;
- **sensibilizzazione in ambito U.E.** in ordine alle problematiche in questione, evidenziando l'esigenza di un'armonizzazione anche con

la raccomandazione prevista dal Protocollo aggiuntivo e dalla Decisione del Consiglio del 28/05/2001 in relazione alla creazione di una rete europea di prevenzione della criminalità.

5. Situazione statistica

Di seguito, al fine di confrontare la consistenza dell'attività svolta e l'evoluzione registrata nel tempo, sono riportati alcuni grafici nei quali i relativi istogrammi evidenziano il numero delle proposte avanzate per periodi omologhi e le somme che sono state sequestrate e confiscate, nella considerazione che tale attività riguarda maggiormente le regioni del sud Italia, in particolare quelle “a rischio” di mafia.

Figura 1. Misure di prevenzione personali e patrimoniali proposte nel periodo 2000-2003. Disaggregazione semestrale. Misure di prevenzione irrogate nello stesso periodo. Disaggregazione annuale




Fonte: DIA, Relazioni semestrali sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Nell'area arancione tratteggiata si sovrappongono le misure di prevenzione che sono state irrogate dai Tribunali, rappresentate nel grafico con valori annuali. Come si può vedere dal grafico il forte incremento registrato nel 2001 e 2002 induce ad un apprezzamento per il lavoro svolto dalla DIA che, tuttavia, dovrebbe essere colto anche per quelle misure che non hanno subito il vaglio discrezionale della Magistratura giudicante.


Infine si sottolinea che la diminuzione registrata nel 1° semestre 2003 è poco indicativa in quanto la competente Autorità giudiziaria non ha avuto il tempo per esaminare il notevole numero di pratiche inoltrate.

**Figura 2. Attività preventiva. Valore in euro beni sequestrati. Anni 2000-2003.
Disaggregazioni semestrali**



Fonte: DIA, Relazioni semestrali sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Figura 3. Attività preventiva. Valore in euro beni confiscati beni. Anni 2000-2003 Disaggregazione semestrale



Fonte: DIA, Relazioni semestrali sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Si precisa che i sequestri e le confische operate nel semestre si riferiscono normalmente, in ragione dei tempi richiesti per l'istruzione (esame e valutazione) della pratica, a proposte inoltrate in periodi precedenti al semestre medesimo. Tale circostanza deve essere tenuta presente per chiarire che tra il numero delle proposte avanzate in un semestre e le somme sequestrate e confiscate nello stesso omologo periodo non vi è correlazione alcuna.